



Ministero dello Sviluppo Economico

COMITATO DI CONTROLLO  
CODICE DEONTOLOGICO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Ministero dello Sviluppo Economico  
Movimento Difesa Cittadino



Unione Italiana Organismi  
Notificati e Abilitati

Iscritta al Registro Trasparenza MiSE  
n. 2016-88844902-42



UNIONE EUROPEA

European Coordination of  
Notified Bodies Machinery  
and Lift Directive  
(Qualificata al Coordinamento Europeo  
Organismi Notificati)

Roma 03/08/2021

Prot. 39/2021/sf

Egregio Sig.

**Ing. Antonio DECARO**

Presidente A.N.C.I.

Associazione Nazionale Comuni Italiani

Via dei Prefetti, 46

00186 Roma

presidente@anci.it

Oggetto: **D.P.R. 162/99, art.12, comma 2 bis – ipotesi di assenza della Dichiarazione di conformità.**

Preg.mo Ing. DECARO,

mi rivolgo a Lei nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, Associazione di categoria senza scopo di lucro, nata nel 2001, a seguito dell'avvento degli Organismi di certificazione della valutazione di conformità dei prodotti, accreditati parimenti agli Organismi Abilitati, successivamente nati in relazione all'operatività funzionale delle verifiche periodiche di impianti di estrazione legislativa solo nazionale.

Con la presente, espongo quanto segue, su di un argomento che ritengo di interesse per tutte Amministrazioni comunali.

L'art.12, comma 2 bis del D.P.R. 162/99 – Regolamento di attuazione della Direttiva 2014/33/UE – detta la disciplina per gli ascensori posti in esercizio successivamente all'entrata in vigore di tale testo normativo e per i quali non sia stata comunicata l'operatività al Comune di competenza nel prescritto termine di 60 giorni; nella fattispecie, la predetta disposizione – comma 2 – dispone, tra l'altro, che venga prodotta, in allegato alla domanda di assegnazione del numero di matricola di identificazione, la dichiarazione di conformità, unitamente al verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto (VAI).

Ma, come è noto, risulta frequentemente il mancato possesso, da parte del titolare dell'impianto, della dichiarazione di conformità, ad esempio, perché materialmente smarrita nel passaggio di consegne tra successivi amministratori condominiali. Ciò costituisce un evidente ostacolo rispetto all'effettuazione della VAI, laddove alla mancata disponibilità della dichiarazione di conformità si aggiunga l'avvenuto decorso del termine decennale dell'obbligo di conservazione della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore, previsto dall'art. 4 bis, terzo comma del succitato D.P.R. 162/99.

aderente a Finco



Via Ildebrando Vivanti, 157 – 00144 Roma

Tel. 06.45650014; Cell. +39 335.1004161

info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it;

www.uni-on.it



Iscritta USPI n. 15877



Unione Italiana  
Organismi Abilitati



Unione Italiana Organismi  
Notificanti e Abilitati

Deve però segnalarsi che il Comune di LECCO, in un recente caso di mancata produzione della dichiarazione di conformità, ha ritenuto sufficiente l'effettuazione della VAI.

Allo scrivente, pur non essendo noto né se tale interpretazione sia stata adottata in ossequio al principio di attuazione delle possibili semplificazioni (essa appare sicuramente fondata su di un approccio realistico volto ad evitare lo stallo della procedura) né se sia condivisa o meno da altre Amministrazioni comunali, essa tuttavia offre lo spunto per avanzare una proposta che, si confida, possa incontrare l'interesse dell'ANCI.

Si suggerisce che, applicando l'art.47 D.P.R. 445/2000, i Comuni possano accettare – nei casi di che trattasi ed ai fini del perfezionamento dell'iter procedimentale – il verbale VAI accompagnato da una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante attesta l'avvenuto smarrimento (o un diverso altro evento che abbia reso impossibile la produzione della dichiarazione di conformità), nonché il decorso termine di dieci anni di cui all'art.4 bis, terzo comma, del D.P.R. 162/99.

Da una indagine che UN.I.O.N. ha esperito sul mercato e da quanto riferito dagli Organismi ad essa iscritti allorché prendono in carico dagli interessati (proprietari/amministratori condominiali) il disbrigo della pratica di richiesta della matricola di impianto (rilasciata a cura del Comune), è emerso che il numero degli impianti privi del numero di identificazione si calcola in circa 10 mila.

In definitiva, la soluzione proposta, oltre a regolarizzare l'esistente sospeso, favorisce da un lato lo snellimento dell'arretrato, oggi accumulato, nelle sedi comunali come in quelle degli Organismi, in attesa di eventuali soluzioni per il completamento della documentazione e, dall'altro, concorre a sanare anche le situazioni di quegli ascensori installati prima dell'entrata in vigore, nel 1999, della omonima direttiva e rimasti privi della matricola, ancorché all'epoca la dichiarazione di conformità non fosse stata neppure concepita.

Nel confermare, quindi, la disponibilità di UN.I.O.N. per ogni confronto sulla tematica in questione, desidero ringraziarLa dell'attenzione.

Le porgo i migliori saluti.

UN.I.O.N. Il Presidente  
Dr. Iginio S. Lentini